

## COMUNE DI CINISI

ORDINANZA N. 119 DEL 15/10/2020

**Ordinanza adozione provvedimenti in focolaio di scrapie classica in applicazione al Reg.CE 727/2007 e Reg.UE n. 630/2013.**

### IL SINDACO

**VISTA** la propria Ordinanza n. 38 del 24/04/2020 con la quale è stato disposto il sequestro sanitario e sono state adottate le misure sanitarie in materia di TSE, previste dal Reg. Pol. Veterinaria e dal Regolamento CE 999/01 e s.m.i., a carico dell'allevamento ovicaprino cod. az. [REDACTED] sito in Cinisi c/da Furi di cui è proprietario/detentore il Sig. [REDACTED] nato a Palermo il [REDACTED] e residente in via [REDACTED] del Comune di Cinisi;

**VISTO** l'esito del Centro di Referenza Nazionale Encefalopatie Animali (CEA), trasmesso con nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta prot. n. 4070 del 15/04/2020, che ha confermato la positività per **SCRAPIE**;

**VISTO** il rapporto di prova n. A110/20 del 20/04/2020 emesso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi di TSE dei piccoli ruminanti con il quale è stato accertato che trattasi di **SCRAPIE CLASSICA**;

**VISTI** i rapporti di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 22325 del 13/05/2020; n. 22326 del 28/05/2020; n. 25308 del 21/05/2020; n. 25309 del 03/06/2020 recanti il profilo genetico, determinato sui campioni di sangue prelevati rispettivamente in data 30/04/2020 e 07/05/2020, di tutti gli ovini superiori a 3 mesi detenuti nell'allevamento [REDACTED] dal quale sono risultati sensibili alla malattia n. 20 ovini e 79 caprini;

**VISTA** la nota del 03/09/2020 con la quale l'Assessorato Reg.le della Salute DASOE Servizio 10 "Sanità Veterinaria" ha trasmesso il protocollo operativo per l'abbattimento selettivo degli ovini e dei caprini risultati genotipicamente sensibili alla Scrapie e di avviare detti capi alla macellazione per il libero consumo fermo restando che il consumo delle carni è subordinato all'asportazione del materiale specifico a rischio (cranio, compresi il cervello e gli occhi e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente) e in seguito all'esito dei test rapidi eseguiti su base campionaria.;

**VISTA** la richiesta, ai sensi del Reg. CE 727/2007, di nulla osta alla macellazione dei capi geneticamente sensibili per il successivo destino al consumo umano delle relative carni effettuata dal [REDACTED]

**VISTO** il T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

**VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218 in materia di indennizzi ed il D.M. 20/07/1989, n.298 recante il Regolamento di attuazione della predetta Legge successivamente modificato con D.M. n. 587 del 19/08/1996;

**VISTA** l'O.M. 10 maggio 1991 "Norme per la profilassi di malattie animali";

**VISTO** il D.M. 04.08.1997 recante misure integrative alla profilassi della Scrapie;

**VISTA** l'O.M. 26.03.1998, recante misure supplementari in allevamenti colpiti da Scrapie;

**VISTO** il D.M. 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

**VISTO** il regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

**VISTO** il Regolamento UE n. 630/2013 del 28/06/2013 che modifica gli allegati del Reg. CE n. 999/2001;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

**VISTO** il Reg. Cee n. 260/2003 del 12.02/2003;

**VISTO** il Reg. Cee n.1492/2004 del 22.08.2004;

**VISTA** la nota prot. n. D.G.S.A.F. 0018184-p del 24/09/2013 del Ministero della Salute recante le misure da adottare nei casi di Scrapie;

**VISTE** le note DGSAF/III: n. 11682 del 20/06/2012 "Applicabilità Reg. 727/2007-Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili; n. 17280 del 24/09/2012 "Richiesta chiarimenti nota prot. 11682 del 20.06.2012-Invio alla macellazione ovini e caprini sensibili;

**RITENUTO** di dover disporre l'abbattimento dei capi i cui identificativi sono riportati negli elenchi allegati alla nota del servizio veterinario prot. n. 5416 del 02/10/2020 e di dover adottare le misure sanitarie finalizzate a contrastare la eventuale diffusione della Scrapie all'interno dello stesso allevamento o verso altri allevamenti,

#### **ORDINA**

al Sig. ██████████ sopra generalizzato quanto segue.

- 1.** I caprini (n°79) presenti in azienda e gli ovini (n°20) risultati geneticamente sensibili alla Scrapie presenti in azienda, descritti nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente atto, e di tutti gli agnelli e i capretti presenti nel focolaio devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data notifica delle disposizioni per la macellazione effettuata in data 16/11/2020 , compatibilmente con l'organizzazione delle operazioni di macellazione;
- 2.** In attesa della macellazione per il consumo umano nell'azienda si applicano inoltre le misure sanitarie di cui ai seguenti punti del Reg CE 999/2001 e s.m.i:
  - **Punto 2.2.2 a)** Il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti dagli animali destinati a essere distrutti o macellati e presenti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di TSE e quella dell'esecuzione completa delle misure sanitarie non può essere destinato all'alimentazione dei ruminanti ad eccezione di quelli detenuti all'interno dell'azienda;
  - **Punto 3.1** L'azienda è sottoposta a un protocollo di sorveglianza intensificata della TSE eseguito, conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, parte 3,punto 3.2, dell'allegato X, Reg Ce 630/2013 su tutti gli animali di seguito elencati di età superiore a 18 mesi eccettuati gli ovini del genotipo ARR/ARR:
    - a. gli animali detenuti nell'azienda al momento della conferma del caso di TSE
    - b. gli animali morti o abbattuti nell'azienda , ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.
  - **Punto 3.2** Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:
    - a. ovini maschi del genotipo ARR/ARR
    - b. ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ
  - **Punto 3.3** Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
    - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
    - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
    - c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
  - **Punto 3.4** Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
    - a) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione:
      - ovini ARR/ARR;
      - pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d) del Reg UE 630/2013;
    - b) i seguenti animali possono essere spostati dall'azienda per essere inviati alla macellazione immediata per il consumo umano:
      - ovini portatori di almeno un allele ARR;

– agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi il giorno della macellazione, se lo Stato membro decide in tal senso;

– tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso l'applicazione delle deroghe di cui al punto 2.2.2, lettera b) i) e al punto 2.2.2, lettera c) i);

c) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

– l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;

– al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

**3. Il latte ed i prodotti lattiero-caseari, come alimenti per uso umano non sono soggetti ad alcuna limitazione.**

**Tutti gli ovini sensibili (20) ed i caprini (79) nonché tutti gli agnelli e i capretti detenuti in azienda restano sotto sequestro sanitario con divieto di movimentazione fino all'invio diretto al macello, e affidati alla custodia, ai sensi dell'art. 334 e 335 del codice penale, della Sig. [REDACTED], generalizzato in premessa.**

#### **DELEGA**

Il Dirigente Veterinario di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Carini a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione in vincolo sanitario e con la documentazione prevista dalle vigenti normative.

#### **DISPONE**

la notifica della presente al Sig. [REDACTED], e la trasmissione di un copia completa degli estremi di notifica al Servizio Veterinario dell'ASP di Palermo Distretto di Carini, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo che curerà la trasmissione al Ministero della Salute come indicato nella nota prot. 00023369 del 15/09/2015-DGSAF-COD\_UO-P Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della Salute.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Palermo (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Servizio Veterinario dell' ASP di Palermo, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza si compone di numero 3 (tre) pagine, timbrate e siglate.

**IL VICE SINDACO**

f.to Aldo Ruffino

**ATTO DI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, con la qualifica di \_\_\_\_\_

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**FIRMA PER RICEVUTA**

\_\_\_\_\_

**IL NOTIFICATORE**

\_\_\_\_\_